

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (65)432

Vol. 1965/0097

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

COM(65) 432 def.

Bruxelles, 18 novembre 1965

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla fissazione dell'ammontare dei prelievi
nei confronti dei paesi terzi applicabili ai suini, alle
carni suino o ai prodotti a base di carni suine per le
importazioni effettuate nel primo trimestre
1966

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(65) 432 def.

RELAZIONE

Per il quarto trimestre 1965 l'ammontare dei prelievi nei confronti dei Paesi terzi per i prodotti di cui sopra è stato fissato dal regolamento n. 128/65/CEE.

Detto ammontare deve essere fissato anche per il primo trimestre 1966. Esso verrà calcolato nuovamente soltanto se i prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale nel semestre compreso tra il 1° aprile e il 30 settembre 1965 hanno subito, rispetto a quelli del semestre compreso tra il 1° ottobre 1964 e il 31 marzo 1965, una variazione superiore al 3% in considerazione delle razioni cerealicole.

I. Prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale

I prezzi medi semestrali dei cereali da foraggio constatati sul mercato mondiale sono riprodotti nella tabella seguente:

Periodo Cereali	ottobre 1964-marzo 1965 UC/100 kg	aprile-settembre 1965 UC/100 kg	Variaz dei prezzi
Orzo	6,127	6,288	+ 2,6
Granoturco	6,234	6,290	+ 0,9
Avena	5,675	5,979	+ 5,4
Segale	5,533	5,492	- 0,7
Grano da foraggio	6,127	6,288	+ 2,6

I prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale sono stati in rialzo durante gli ultimi mesi, salvo il prezzo della segale, che continua a diminuire.

II. Razioni "prelievi nei confronti dei Paesi terzi"

Cereali	Coeff.	ottobre 1964-marzo 1965	aprile-settembre 1965
Orzo	15	x 6,127 = 0,9191 UC/100 kg	x 6,288 = 0,9432 UC/100 kg
Granoturco	25	x 6,234 = 1,5585 "	x 6,290 = 1,5725 "
Avena	10	x 5,675 = 0,5675 "	x 5,979 = 0,5979 "
Segale	20	x 5,533 = 1,1066 "	x 5,492 = 1,0984 "
Grano da foraggio	15	x 6,127 = 1,8381 "	x 6,288 = 1,8864 "
Miscela di cereali	15		
Prezzo della razione cerealicola per 100 kg :		5,9898 UC =====	6,0984 UC =====

I prelievi attualmente in vigore sono stati calcolati sulla base dei prezzi dei cereali da foraggio del periodo ottobre 1964 - marzo 1965. Ne consegue che il costo della razione corrispondente a detto periodo è pari a 5,9898 UC/100 kg va comparato con il nuovo costo calcolato sulla base dei prezzi dei cereali da foraggio del periodo aprile-settembre 1965.

Differenza : 6,0984 - 5,9898 = 0,1086 UC/100 kg, cioè : + 1,81 %.

Poichè questa variazione non supera il 3%, i prelievi attualmente in vigore nei confronti dei Paesi terzi saranno mantenuti nel primo trimestre 1966.

Anche l'ammontare dei prelievi nei confronti dei Paesi terzi applicabili alle carcasse di suini rimane invariato :

Germania (RF)	106,91 DM/100 kg
Belgio	715,30 FB/100 kg
Francia	97,91 F/100 kg
Italia	14.174,-- Lit/100 kg
Lussemburgo	1.357,20 Flux/100 kg
Paesi Bassi	51,79 Fl/100 kg.

L'ammontare dei prelievi nei confronti dei Paesi terzi per tutti gli altri prodotti menzionati nell'articolo 1 del regolamento n. 20 rimane parimenti invariato.

Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla fissazione dell'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi applicabili ai suini, alle carni suine e ai prodotti a base di carni suine per le importazioni effettuate nel 1° trimestre 1966

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 20 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato dal regolamento n. 118/64/CEE (2), e in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che l'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi applicabili ai suini, alle carni suine e ai prodotti a base di carni suine deve essere fissato preventivamente per un periodo di tre mesi:

Considerando che tale ammontare è stato fissato dal regolamento n. 94/65/CEE ³⁾; che è stato mantenuto dal regolamento n. 128/65/CEE ⁴⁾ per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1965 ;

Considerando che è pertanto necessario completare le disposizioni attualmente applicabili fissando l'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi per le importazioni da effettuare nel primo trimestre 1966;

Considerando che, all'atto di tale fissazione si deve prendere in considerazione, per quanto riguarda l'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi per i suini macellati, l'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio costatati sul mercato mondiale dal 1° aprile al 30 settembre 1965;

.../...

(1) GU n. 30 del 20.4.1962, pag. 945/62.

(2) GU n.147 del 29.9.1964, pag. 2373/64.

(3) GU n.117 del 30.6.1965, pag. 1958/65.

(4) GU n.159 del 25.9.1965, pag. 2595/65.

Considerando tuttavia che, in occasione delle revisioni aventi effetto dal 1° ottobre, dal 1° gennaio e dal 1° aprile, è tenuto conto anche di tale evoluzione soltanto se essa comporta una variazione dei prezzi dei cereali da foraggio superiore al 3% rispetto a quelli utilizzati nel calcolo dell'ammontare dei prelievi per il trimestre precedente;

Considerando che i prezzi dei cereali da foraggio che servono di base per il calcolo dell'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi applicabili ai suini macellati per il primo trimestre 1966 presentano una variazione inferiore al 3% rispetto ai prezzi utilizzati per il calcolo di detto ammontare relativamente al quarto trimestre 1965;

Considerando pertanto che si deve mantenere invariato l'ammontare dei prelievi per i suini macellati fissato dal regolamento n. 94/65/CEE e mantenuto dal regolamento n. 128/65/CEE;

Considerando che, di conseguenza, si deve anche mantenere immutato l'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi applicabili agli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 20, ammontare che deve essere calcolato secondo i principi già applicati nel regolamento n. 94/65/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La durata di validità dell'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi, applicabili ai suini, alle carni suine ed ai prodotti a base di carni suine, fissato negli allegati del regolamento n. 94/65/CEE e modificato dal regolamento n. 128/65/CEE, è prorogata per le importazioni effettuate dal 1° gennaio al 31 marzo 1966. restando inteso che la data del 31 dicembre 1965, che figura negli allegati di detto regolamento, è sostituita dalla data del 31 marzo 1966.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,
Per il Consiglio
Il Presidente